

COMUNE DI FAGGIANO (TA)

I.U.C. IMPOSTA UNICA COMUNALE PER L'ANNO 2019

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);

DATO ATTO che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI i regolamenti comunali relativi all'IMU, alla TASI e alla TARI;

VISTE le deliberazioni comunali relative alle aliquote dei predetti tributi;

INFORMA che nell'anno 2019 è dovuta la IUC, che si compone dell'IMU, della TASI e della TARI;

IMU

– **Presupposto dell'IMU** è il possesso di immobili diversi da quelli esenti in base a disposizioni di legge;

– Sono **soggetti passivi** dell'IMU:

a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa; il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;

b) il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;

c) il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

– L'imposta non si applica alle seguenti fattispecie:

a) le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal possessore e le relative pertinenze escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;

b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal de-creto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22/04/2008;

Sono assimilati ad abitazione principale:

a) le unità immobiliari possedute da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non siano locatari;

b) l'unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE e già pensionati nei paesi di residenza, a condizione che non sia locata o concessa in comodato;

– A favore degli immobili adibiti ad abitazioni principali (per i soli immobili iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9), è riconosciuta una **detrazione** di importo pari ad euro 200,00 rapportata ai mesi di possesso;

– Il pagamento per il 2019 dovrà avvenire in due rate:

a) la prima rata entro il 17 giugno, in misura pari al 50% dell'imposta dovuta;

b) la seconda rata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno;

– Per l'anno 2019 l'IMU è applicata da questa Amministrazione con le seguenti aliquote:

• aliquota di base	0,96 ‰
• per abitazione principale	0,4 ‰
• per terreni	0,96 ‰
• per altri immobili.....	0,96 ‰

– È **riservato allo Stato** il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%. Sui medesimi immobili, le quote eccedenti l'aliquota dello 0,76% vanno versate al Comune.

– La **base imponibile è ridotta** del 50% per:

• i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10, D.Lgs. n. 42/2004;

• per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili

• per le abitazioni concesse in comodato con contratto registrato ad un parente in linea retta entro il primo grado che vi risieda e vi dimori abitualmente, a condizione che il comodante possieda non più di un altro immobile e che lo stesso sia ubicato nel comune. In caso di morte del comodatario, l'agevolazione spetta al coniuge superstite con figli minori a carico.

– I **Codici tributo** da utilizzare nel 2019 per l'IMU sono:

"3912" - denominato: "IMU imp. municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - art. 13, c. 7, D.L. 201/2011

"3913" - "IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE";

"3914" - "IMU - imposta municipale propria per i terreni - COMUNE";

"3916" - "IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE";

"3918" - "IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE";

"3923" - "IMU - imposta municipale propria - INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE";

"3924" - "IMU - imposta municipale propria - SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE";

"3925" - "IMU - imposta municipale propria per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO";

"3930" - "IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCR. COMUNE";

TASI

– **Presupposto impositivo della TASI** è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili. La TASI non è dovuta sui terreni agricoli e incolti, sulle abitazioni principali e sugli immobili ad esse equiparati (esclusi quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), sui rifugi alpini non custoditi, sui punti di appoggio e i sui bivacchi, nonché sugli immobili esenti dall'IMU in base alle precedenti lettere da b) a o).

– **Soggetti passivi** della TASI sono il proprietario o il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione e superficie nella misura del 70 % del tributo complessivamente dovuto su ciascun immobile ed il locatario, il comodatario o l'occupante ad altro titolo del medesimo immobile nella misura del

30 %; la ripartizione della quota tra proprietario e occupante si applica nel solo caso in cui l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal proprietario; in caso contrario, tutto il tributo è dovuto dal solo proprietario.

In caso di abitazione principale del soggetto occupante, la TASI è dovuta solo dal possessore nella misura del 70 %.

– Il pagamento per il 2019 dovrà avvenire in due rate:

a) la prima rata entro il 17 giugno, in misura pari al 50% dell'imposta dovuta;

b) la seconda rata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno,

– Per l'anno 2019 la TASI è applicata da questa Amministrazione con le seguenti aliquote:

• aliquota di base	1 ‰
• per abitazione principale (solo per abitazioni di tipo A1, a8 E a9)	2 ‰
• per fabbricati rurali ad uso strumentale	1 ‰
• per altri immobili	1 ‰

– A favore dei cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE e già pensionati nei paesi di residenza, la TASI è ridotta di due terzi. Tale riduzione spetta per un'unica unità immobiliare, a condizione che non sia locata o concessa in comodato.

– La **base imponibile è ridotta** del 50% per:

• i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10, D.Lgs. n. 42/2004;

• per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili

• per le abitazioni concesse in comodato con contratto registrato ad un parente in linea retta entro il primo grado che vi risieda e vi dimori abitualmente, a condizione che il comodante possieda non più di un altro immobile e che lo stesso sia ubicato nel comune. In caso di morte del comodatario, l'agevolazione spetta al coniuge superstite con figli minori a carico.

– I **Codici tributo** da utilizzare nel 2019 per la TASI sono:

3958 "TASI su abitazione principale e relative pertinenze – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif."

3959 "TASI –per fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, c. 639, Legge n. 147/2013 e succ. modif."

3960 TASI - per le aree fabbricabili – art. 1, c. 639, Legge n. 147/2013 e succ. modif."

3961 "TASI –per altri fabbricati – art. 1, c. 639, Legge n. 147/2013 e succ. modif."

TARI

– **Presupposto impositivo della TARI** è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

– **Soggetti passivi** della TARI sono il detentore dell'immobile, salvi i casi di detenzione temporanea inferiore a 6 mesi nell'anno, nel quale caso la tassa è a carico del proprietario;

– A favore dei cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE e già pensionati nei paesi di residenza, la TARI è ridotta di due terzi. Tale riduzione spetta per un'unica unità immobiliare, a condizione che non sia locata o concessa in comodato;

Il pagamento per il 2019 dovrà avvenire sulla base delle tariffe approvate con deliberazione del consiglio comunale n. 14 del 14/03/2019 alle seguenti scadenze:

a) prima rata entro il 16 giugno

b) seconda rata entro il 16 agosto

c) terza rata entro il 16 ottobre

d) saldo entro il 16 dicembre

– **coloro i quali volessero versare la tassa annua in unica soluzione possono rivolgersi all'Ufficio Tributi per la stampa del relativo mod. F24 semplificato**

Il Codice tributo da utilizzare nel 2019 per la TARI è: "3944" TARI - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, Legge n. 147/2013 - TARES – art. 14 DL n. 201/2011"

DICHIARAZIONI IUC

– La **dichiarazione** relativa alla IUC va presentata in tutti i casi previsti dalla legge entro il **30 giugno** dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la relativa fattispecie.

– Per la IUC troveranno applicazione le sanzioni previste dalla legge e precisamente:

I. per l'omessa presentazione della dichiarazione: la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo non versato, con un minimo di € 50;

II. per dichiarazione infedele: la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento del tributo non versato, con un minimo di € 50;

III. in caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario richiesto dal Comune entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

– Le sanzioni di cui sopra sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Foggiano, li 1° giugno 2019

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Dott. Luca Maiorano)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(rag. Cataldo Cardea)